

STATUTO THEATRE'S SHADOWS APS

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

- 1.1 È costituita l'Associazione Theatre's Shadows Aps (in seguito Associazione) quale ente del Terzo settore nella forma di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 (in seguito Cts) per lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari, di iscritti o di terzi di attività di interesse generale.
- 1.2 L'Associazione ha sede in Altamura.
- 1.3 Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Altamura non comporta alcuna modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
- 1.4 L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – SCOPO

- 2.1 L'Associazione si propone di educare, formare, promuovere e diffondere le arti teatrali, musicali, recitative, sceniche e cinematografiche ed ogni altra forma o espressione artistica e comunicativa relative alle arti performative.
- 2.2 L'associazione intende estendere e rafforzare il senso di appartenenza alla società civile con la crescita di una nuova coscienza partecipativa e intergenerazionale dedicata alla cura del bene comune, al raggiungimento dei fini di pubblica utilità e all'individuazione di nuove idee e progetti individuali e collettivi che arrechino benefici concreti e compatibili con lo sviluppo sostenibile della società contemporanea.
- 2.3 L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali.
- 2.4 L'Associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- 2.5 Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:
 - a) Gestire ed organizzare eventi teatrali e musicali sia in Teatri che in strutture simili, sia in Italia che all'estero;



- b) Produrre, allestire, mettere in scena, organizzare e gestire spettacoli teatrali, prodotti audio-visivi, prodotti editoriali e informatici, manifestazioni, convegni, incontri, laboratori, mostre, concorsi, festival e rassegne di carattere artistico e culturale;
- c) gestire ed organizzare eventi di formazione artistica con corsi, stage, laboratori, seminari e workshop, corsi di perfezionamento e master class per artisti dello spettacolo;
- d) contribuire alla creazione di una cultura dell'arte teatrale come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere.

ART. 3 – ATTIVITÀ

3.1 Per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione svolgerà in via principale, e ad ogni livello, le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del Cts di seguito riportate:

- a) Lettera d) art. 5 Cts: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Lettera f) art. 5 Cts: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) Lettera i) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) Lettera m) art. 5 Cts: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- e) Lettera v) art. 5 Cts: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- f) Lettera w) art. 5 Cts: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3.2 Per la realizzazione delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, allo sviluppo di una cultura teatrale e dell'arte in genere;
- b) proporre e organizzare programmi di cultura teatrale, diretti ai soci e a tutti i cittadini, per una più diffusa conoscenza di questa arte;
- c) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale del teatro Italiano ed estero;
- d) promuovere e coordinare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia e la promozione di opere inedite o poco conosciute.
- e) partecipare a livello nazionale o internazionale a organizzazioni pubbliche o private, forum, promuovere la costituzione di altre forme di aggregazione libera e utile al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;
- f) sviluppare la rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale con altri enti e/o società;
- g) promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione;
- h) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;
- i) svolgere attività solidaristiche a favore di soggetti svantaggiati, attivare campagne di sensibilizzazione su temi sociali quali povertà, emarginazione, violenza, ecc;
- j) l'Associazione può sostenere altri Enti del Terzo settore, università e tutti quei soggetti che contribuiscono direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, anche attraverso il reperimento di risorse economiche;
- k) organizzare eventi e viaggi culturali;
- l) l'Associazione può promuovere partenariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati.

3.3 L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri Enti del Terzo settore, reti fra associazioni, consorzi ed a società di capitali tenendo conto dei vincoli di cui al Cts.



- 3.4 L'Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate e comunque entro i limiti posti dall'art. 6 del Cts.
- 3.5 L'Associazione può realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 7 del Cts, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 – SOCI

- 4.1 Sono soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nei limiti di cui al presente articolo.
- 4.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro. Possono essere ammessi come soci anche i minori di età tramite la domanda presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 4.3 Gli aspiranti soci presentano la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, per gli aspiranti soci minori di età devono presentare la domanda di iscrizione tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 4.4 Il Consiglio direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La domanda di iscrizione deve contenere l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
- 4.5 Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo settore o enti non lucrativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 4.6 La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 4.7 La qualità di socio è intrasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 5.1 I soci hanno il diritto di:



- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate;
- b) partecipare direttamente, o attraverso i propri rappresentanti, alle adunanze assembleari secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto e dell'apposito regolamento;
- c) essere eletti alle cariche sociali;
- d) dimettersi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- e) esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del Cts a mezzo di formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5.2 I soci hanno il dovere di:

- f) accettare e rispettare il presente Statuto;
- g) accettare e rispettare eventuali regolamenti interni;
- h) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e diffonderne le varie iniziative;
- i) versare la quota associativa nella misura e nei termini previsti dall'Assemblea dei soci.

5.3 Tutti i soci persone fisiche, e persone giuridiche, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.

5.4 I soci minori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali fino al compimento della maggiore età.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 Si perde la qualifica di socio per:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale oltre i tre mesi dalla scadenza;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto o eventuali Regolamenti interni oppure per prolungata inattività non adeguatamente giustificata;
- c) dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo;
- d) decesso.

6.2 La perdita di qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e solo nei casi di cui al punto b) del precedente articolo 6.1 viene ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea al Consiglio Direttivo.



ART. 7 – VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

- 7.1 L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci secondo quanto disposto dall'art. 35 del Cts.
- 7.2 L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal Cts, e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- 7.3 I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Cts sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 7.4 I volontari sono iscritti in un apposito registro.
- 7.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento dello scopo di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento dei soci secondo quanto previsto dall'art. 36 del Cts.

ART. 8 – SOSTENITORI

- 8.1 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e i soggetti privati che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione, riconoscono un contributo economico, o in natura, o in servizi, libero e volontario.
- 8.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

ART. 9 – ORGANI

- 9.1 Sono organi della Associazione di direzione politica, di governo e di controllo:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Garanti;
 - l'Organo di controllo.



L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
- 10.2 Ciascun associato ha diritto di voto e lo esprime secondo le modalità previste nel presente articolo.
- 10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
- 10.4 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 10.5 L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente che la convoca:
 - a) per l'approvazione del bilancio preventivo;
 - b) entro i termini di cui all'art. 18 per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è previsto laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta da almeno la metà degli iscritti.
- 10.6 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci o dei delegati dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
- 10.7 L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti.
- 10.8 Per le modifiche statutarie e per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'Assemblea vota con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
- 10.9 Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea vota con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.
- 10.10 Gli amministratori non votano nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità e qualora siano in conflitto di interesse, si applica l'art. 2373 del c.c.
- 10.11 All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, siano essi persone fisiche o enti del Terzo settore.



I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta nei limiti previsti dall'art. 24 comma 3 del Cts (massimo 1 delega). Ogni socio persona fisica (anche tramite delega) e ogni socio ente del Terzo settore e ogni ente non lucrativo (per mezzo del suo Legale rappresentante o suo delegato), ha diritto a un voto.

ART. 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire il programma generale annuale delle attività;
- b) adottare il presente Statuto sociale prevedendo le modifiche necessarie di cui all'art. 19;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Collegio dei Garanti;
 - iii. Organo di Controllo;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare il bilancio sociale;
- h) approvare il bilancio di previsione;
- i) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- j) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
- k) fissare le quote associative e i servizi ai soci;
- l) deliberare il regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Garanti;
- m) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- n) deliberare sull'esclusione dei soci;
- o) acquistare e cedere beni immobili;
- p) accettare eredità e lasciti testamentari.



ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 12.2 È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 12.3 È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) membri eletti tra i soci.
- 12.4 Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.
- 12.5 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, convoca l'Assemblea dei soci per elezioni suppletive dei membri da sostituire.
- 12.6 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
- 12.7 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 12.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei membri.
- 12.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
- 12.10 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci;
 - b) coordinare e promuovere le attività dell'Associazione e definirne le modalità di attuazione;
 - c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali e i regolamenti di gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;



- d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
- e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
- f) stabilire l'ordine del giorno, il giorno e l'ora delle Assemblee dei Soci;
- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le società ed enti partecipati;
- h) ricevere, accettare o respingere le domande di iscrizione di nuovi soci;
- i) deliberare sull'esclusione dei soci per i motivi di cui al punto b) dell'articolo 6.1 del presente Statuto;
- j) sottoporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione di soci;
- k) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
- l) nominare e revocare un Direttore Generale disciplinandone compiti ed attribuzioni a mezzo procura;
- m) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- n) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- o) conferire procure generali e speciali;
- p) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- q) monitorare e tutelare l'uso dei propri marchi e, in caso di violazione del Regolamento di utilizzo del Marchio, di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne e inibirne l'uso;
- r) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Altamura;
- s) deliberare sull'apertura e/o chiusura di eventuali sedi secondarie.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato in seno al Consiglio Direttivo, ove l'Assemblea dei soci non abbia provveduto alla nomina, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 13.2 Al Presidente compete:



- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché curarne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) assumere autonomamente, nei casi di comprovata e motivata urgenza, provvedimenti in nome del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.

13.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, il quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

ART. 14 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- 14.1 Con riferimento alle disposizioni di legge, l'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo e il suo Presidente. L'organo di controllo può essere anche monocratico.
- 14.2 L'Organo di controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita anche l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti.
- 14.3 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.
- 14.4 I membri dell'Organo di Controllo devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. oppure essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiamano, se e in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del c.c.
- 14.5 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

- 15.1 Il Collegio dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
- 15.2 È composto in numero dispari con un massimo di 5 (cinque) membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.



- 15.3 Elegge, tra i propri membri, il Presidente.
- 15.4 Il Collegio dei Garanti svolge funzione di giudice rispetto alle controversie tra l'Associazione e i soci, ovvero tra soci.
- 15.5 Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 15.6 La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
- 15.7 La durata della carica è deliberata dall'Assemblea al momento della nomina.

ART. 16 – DISCIPLINA DELLE CARICHE

- 16.1 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'art. 2382 del c.c.
- 16.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 16.3 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
- 16.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il venire meno della maggioranza dei propri componenti.

ART. 17 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 17.1 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 17.2 Il patrimonio è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in euro 200,00 (cento);
 - b) dai beni mobili e immobili e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;



- c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea dei Soci delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

17.3 Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
- c) da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

17.4 Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

17.5 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.

17.6 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 18 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E L'INFORMATIVA SOCIALE

18.1 L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.

18.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre:

- a) il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione ed è redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;
- b) nei limiti previsti dalla legge, il bilancio dell'Associazione può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo gli schemi e la modulistica definiti dal Ministero del Lavoro;
- c) il bilancio preventivo in conformità al piano di attività dell'Associazione;



d) il bilancio sociale laddove sussistano i requisiti previsti dalla legge.

- 18.3 I bilanci d'esercizio sono sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. Laddove sussistano gravi e motivati impedimenti, l'approvazione può essere differita di massimo 60 giorni.

ART. 19 – STATUTO E REGOLAMENTI

- 19.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci.
- 19.2 L'Associazione potrà disciplinare l'organizzazione e il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 20 – ESTINZIONE

- 20.1 L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 20.2 In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Theatre's Shadows Aps o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Cts.
- 20.3 L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in carica.

ART. 21 – RINVIO

- 21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

